

REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/88 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1988
che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prelievo di corresponsabilità supplementare ammonta al 3 % del prezzo d'intervento in vigore per il frumento panificabile all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per l'applicazione del prelievo di corresponsabilità supplementare è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 2222/88 del Consiglio⁽³⁾; che dalle disposizioni di cui sopra deriva la fissazione del prelievo corrispondente all'importo di seguito indicato; che la presente fissazione sostituisce quella prevista dal regola-

mento (CEE) n. 1914/88 della Commissione recante misure conservative nel settore dei cereali⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 5,38 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988.